Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 23

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 29 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1953



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 gennaio 1953, n. 19.

**Disposizioni relative alla contabilità dei vaglia interni degli esercizi dal 1943-44 al 1947-48.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le contabilità dei vaglia interni relativi agli esercizi 1943-44, 1944-45, 1945-46, 1946-47 e 1947-48 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a compilare in luogo dei riassunti indicati nell'art. 177 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, speciali prospetti schematici mensili per ciascuna specie di vaglia dai quali risultino soltanto le somme dei vaglia emessi, le rettificazioni a debito e a credito e le somme dei vaglia rimasti da pagare.

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a non contabilizzare le rettificazioni di importo non superiore alle lire cinquecento riferentisi alle contabilità dei servizi a denaro relative agli esercizi indicati nell'articolo precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 5 gennaio 1953, n. 20.

**Ratifica del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 725, concernente disposizioni circa le competenze accessorie al personale di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 725, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 5 gennaio 1953, n. 21.

**Attribuzione alla Regione sarda delle quote d'imposta sui redditi realizzati da imprese aventi sede nella Penisola e stabilimenti o dipendenze in Sardegna.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, vengono aggiunti i due seguenti commi:

« Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota spetta alla Regione limitatamente ai nove decimi ed è iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti.

« La determinazione di quote prevista dal precedente comma deve effettuarsi anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti o impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alla attività degli stabilimenti o impianti situati fuori della Regione compete per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alla attività della sede centrale e degli stabilimenti e impianti si-

tuati nel territorio della Regione spetta alla Regione medesima limitatamente ai nove decimi ed è iscritta nei ruoli dei competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 5 gennaio 1953, n. 22.

**Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

E' data facoltà alle Camere di commercio, industria e agricoltura di conferire i posti, rimasti disponibili tra quelli messi a concorso a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, agli idonei che non hanno potuto conseguire la nomina per insufficienza di posti nella quota riservata al concorso cui hanno partecipato.

Art. 2.

E' data facoltà alle Camere di commercio, industria e agricoltura di bandire, alle condizioni stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, concorsi per titoli per la copertura dei posti risultanti disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito ai sensi del citato art. 2, a favore del personale non di ruolo che, possedendo tutti gli altri requisiti, non ha potuto partecipare ai concorsi perchè sprovvisto del titolo di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ottenuto successivamente per effetto della legge 23 febbraio 1952, n. 93, con la quale è stato convertito il decreto n. 137 medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

De Gasperi — Campilli — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 5 gennaio 1953, n. 23.

**Ratifica del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 439, concernente impugnabilità, con ricorso per cassazione, delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari, istituiti con decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 439, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

De Gasperi — Zoli

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 5 gennaio 1953, n. 24.

**Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il disimpegno di tutta l'attività relativa alle opere marittime, finora di competenza degli ordinari uffici del Genio civile e delle sezioni autonome per il Servizio escavazione porti marittimi, è trasferito alla competenza degli uffici del Genio civile per le opere marittime aventi le sedi e la circoscrizione di cui alla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro per i lavori pubblici.

Le sezioni autonome del Genio civile per il Servizio escavazione dei porti marittimi di Livorno, Napoli, Bari, Venezia, istituito con l'art. 3 del regio decreto 5 luglio 1934, sono soppresse.

Rimangono immutate le competenze e l'organizzazione del Servizio per l'escavazione dei porti marittimi di cui al regio decreto 5 luglio 1934, e ai regi decreti-legge 17 gennaio 1935, n. 105 e 28 giugno 1937, n. 943.

Art. 2.

A modifica delle vigenti disposizioni la competenza in materia di opere marittime spetta all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Rimane ferma la competenza del Magistrato alle acque di Venezia nella materia di polizia lagunare, di cui al regio decreto 18 giugno 1936, n. 1853.

Art. 3.

Le attribuzioni degli ispettori generali del Genio civile, di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive integrazioni, sono deferite, per la parte delle opere marittime, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, ad uno o più ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 4.

Entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, in relazione all'entità dei lavori e alla loro più sollecita esecuzione, potranno essere apportate modifiche alla competenza territoriale e alle sedi degli uffici del Genio civile per le opere marittime di cui al precedente art. 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Il nuovo ordinamento dei servizi per le opere marittime entrerà in vigore con l'inizio dell'anno finanziario successivo alla pubblicazione della presente legge.

La gestione amministrativa e contabile degli appalti e forniture eseguiti nei limiti delle autorizzazioni disposte ed impegni assunti con provvedimenti di data anteriore a tale passaggio rimane nella competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

**Tabella degli uffici del Genio civile per le opere marittime**

| Sede | Circoscrizione |
|---|---|
| 1. Genova | — Litorale dal confine con la Francia al confine fra le provincie di Pisa e Livorno. |
| 2. Roma | — Litorale dal confine fra le provincie di Pisa e Livorno a quello fra le provincie di Latina e Napoli. |
| 3. Napoli | — Litorale dal confine fra le provincie di Latina e Napoli al confine fra le provincie di Cosenza e Matera. |
| 4. Bari | — Litorale dal confine fra le provincie di Cosenza e Matera al confine fra le provincie di Foggia e Campobasso. |
| 5. Ancona | — Litorale dal confine fra le provincie di Foggia e Campobasso al confine fra le provincie di Forlì e Pesaro. |
| 6. Venezia | — Litorale dal confine fra le provincie di Forlì e Pesaro al confine dello Stato Libero di Trieste. |
| 7. Palermo | — Litorale della Sicilia. |
| 8. Cagliari | — Litorale della Sardegna. |

*N.B.* — Le isole minori seguono la competenza stabilita per il litorale della provincia a cui appartengono.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
ALDISIO

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1952.

**Parificazione gerarchica del personale non di ruolo della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, con il personale statale.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con il quale gli enti e gli istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, i quali non siano tuttora vincolati alla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere, tenuto conto delle altre condizioni all'uopo stabilite dal predetto decreto, ai propri personali i miglioramenti economici concessi con il decreto medesimo ai dipendenti dello Stato;

Visto il disposto dello stesso art. 14, giusta il quale il trattamento economico complessivo per stipendio o paga, o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di caro-vita, e per altri assegni fissi di carattere generale anche se temporanei, risultante per il personale degli enti o istituti suindicati, dall'applicazione dei miglioramenti economici di che trattasi, in nessun caso può eccedere di oltre il 20 % l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennità di caro-vita fruito in attuazione di esso decreto n. 722 dai dipendenti statali di grado o categoria cui il personale degli enti od istituti medesimi può essere parificato in relazione all'importanza dell'ente cui appartiene e alle funzioni esercitate;

Atteso che, a norma del quinto comma dell'articolo predetto qualora gli ordinamenti dei singoli enti ed istituti di cui sopra, non stabiliscano già la parificazione di grado con il personale statale, detta parificazione deve essere determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Stante che l'ordinamento della Fondazione per la istruzione agraria, in Perugia, non stabilisce la predetta parificazione e, pertanto, occorre provvedervi in conformità alle disposizioni succitate;

Visto lo statuto dell'Ente suindicato, approvato con regio decreto 27 marzo 1939, n. 1510;

Atteso che il personale dell'Ente summenzionato è tuttora sprovvisto di regolamento organico, e che, pertanto, non rivestendo il relativo rapporto di impiego carattere di stabilità, il personale medesimo andrebbe assimilato, agli effetti dell'anzidetta parificazione, al personale statale non di ruolo;

Considerato, tuttavia, che per il personale dell'Ente predetto, preposto a talune funzioni di carattere direttivo, ricorrono circostanze che giustificano, ai sensi della circolare n. 100600 in data 15 gennaio 1946 del Ministero del tesoro — contenente norme per l'applicazione del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — di adottare, in linea eccezionale, particolari riferimenti parificativi con la gerarchia dei dipendenti statali di ruolo;

Viste le proposte all'uopo formulate dal presidente della Fondazione stessa;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, ai sensi dell'art. 1 dello statuto sopra citato, alla vigilanza e tutela del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

In attuazione del disposto dell'art. 14, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed ai fini esclusivi dell'estensione, con le norme ed alle condizioni e limitazioni in tale articolo stabilite, al personale non di ruolo della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia, dei miglioramenti economici di cui al decreto medesimo, la parificazione gerarchica del predetto personale con quello dello Stato è determinata come appresso:

| Personale dell'Ente Qualifiche | Personale statale di ruolo Grado |
|---|---|
| Direttore amministrativo | VI |
| Direttore tecnico | VI |
| | Personale statale non di ruolo |
| Personale provvisto di diploma di laurea: | |
| a) addetto a funzioni tecniche | Avvent. 1ª categ. a) |
| b) addetto a funzioni amministrative | Avvent. 1ª categ. b) |
| Personale provvisto di diploma di scuola media di secondo grado, addetto a funzioni esecutive | Avvent. 2ª categ. |
| Personale provvisto di diploma di scuola media di primo grado e personale addetto ai servizi di copia | Avvent. 3ª categ. |
| Personale subalterno o di fatica | Avvent. 4ª categ. |

Roma, addì 10 dicembre 1952

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
SEGNI

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

(437)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1952.

**Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Sassari.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Sassari e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' ricostituita nella provincia di Sassari, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

*Presidente:*

Carta dott. Gavino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Filigheddu dott. Giovanni Maria, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

*Membri:*

Spanedda ing. Salvatore, rappresentante del Genio civile;

Corti Cesare, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Faedda perito agrario Antonio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Grimaldi Aldo, Rosa Antonio, Fancellu Giovanni, Martinez Salvatore, Manca Antonio, Leoni Donato e Moledda Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Pinducciu dott. Michele, Satta dott. Gino, Podestà dott. Filippo Flavio e Meli Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sassu Nicolino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1952

*Il Ministro:* RUBINACCI

(356)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1953.

**Sostituzione di un membro effettivo e di uno supplente, in rappresentanza dei coltivatori, nella Commissione arbitrale per le controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari per i tabacchi consegnati allo stato sciolto nei Magazzini generali esistenti nella circoscrizione della Direzione compartimentale di Lecce.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, concernenti la disciplina dei rapporti fra titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542;

Visto il proprio decreto n. 01/9407 del 24 ottobre 1952, con il quale i signori Laudisa dott. Fioravante e Frusci perito agronomo Enzo furono nominati rispettivamente membro titolare e membro supplente in rappresentanza dei coltivatori in seno alla Commissione arbitrale istituita presso la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari in ordine alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto fino al 31 ottobre 1953 nei Magazzini generali delle Concessioni speciali;

Considerato che in seguito alle dimissioni presentate dai predetti signori occorre provvedere alla loro sostituzione nei sopra citati incarichi;

Vista la nota della prefettura di Lecce n. 11788 del 9 dicembre 1952 con la quale vengono designati rispettivamente a membro titolare e membro supplente in rappresentanza dei coltivatori i signori Sequi Gino e il perito agronomo Calò Giuseppe;

Decreta:

I signori Sequi Gino e perito agronomo Calò Giuseppe sono nominati rispettivamente membro titolare e membro supplente in rappresentanza dei coltivatori nella Commissione arbitrale di cui alle premesse, in sostituzione dei signori Laudisa dott. Fioravante e Frusci perito agronomo Enzo, dimissionari.

Roma, addì 12 gennaio 1953

*Il Ministro*: VANONI

(407)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1953.

**Riconoscimento del comune di Berra ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Ferrara;

Decreta:

Il comune di Berra è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopraindicata.

Roma, addì 13 gennaio 1953

*Il Ministro per l'interno*
SCELBA

*Il Ministro per i lavori pubblici*
ALDISIO

(410)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1953.

**Inscrizione nelle matricole della gente di mare di tutti i nati nell'anno 1927.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto Codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 11 agosto 1952, con il quale sono state riaperte le iscrizioni nelle matricole della gente di mare;

Decreta:

*Articolo unico.*

Nella prima applicazione del decreto Ministeriale 11 agosto 1952, sulla riapertura delle immatricolazioni nella gente di mare, possono ottenere l'inscrizione in matricola tutti i nati nell'anno 1927 purchè presentino la relativa domanda entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1953

*Il Ministro*: CAPPA

(412)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1953.

**Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali e tariffe per servizi telefonici ausiliari.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E
PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399;

Visti gli articoli 46 (comma quarto) e 47 delle convenzioni, stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti in data 23 aprile 1925, numeri 505, 506, 507, 508 e 509;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, ed il regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visti i decreti Ministeriali in data 20 giugno 1938 e 28 agosto 1948;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 347 del 14 gennaio 1953;

Decreta:

Art. 1

Le reti urbane vengono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti quattro gruppi:

1° gruppo: reti con più di 10.000 abbonati;

2° gruppo: reti con più di 2000 abbonati fino a 10.000 abbonati;

3° gruppo: reti con più di 500 abbonati fino a 2000 abbonati;

4° gruppo: reti con più di 25 abbonati fino a 500 abbonati.

Gli abbonati di ciascun gruppo vengono ripartiti in cinque categorie così determinate:

1ª *categoria*:

*a*) istituti di credito, banche e banchieri;

*b*) agenti di cambio, commissionari di borsa ed affini;

*c*) enti e società commerciali con patrimonio o con capitale di almeno 5 milioni di lire, e loro sedi secondarie, stabilimenti industriali ed opifici con oltre 100 dipendenti; agenzie gestite in economia da Società di assicurazione;

*d*) alberghi, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di categoria extra o di 1ª categoria dalle competenti autorità;

*e*) apparecchi in uso comune a più studi professionali separatamente intestati.

2ª *categoria*:

*a*) imprese individuali industriali e commerciali; enti e società commerciali che non abbiano i requisiti previsti per l'assegnazione nella 1ª categoria, e loro sedi secondarie; stabilimenti industriali ed opifici fino a 100 dipendenti; enti assicurativi di diritto pubblico e loro agenzie; agenzie delle società di assicurazione gestiti in appalto i cui gerenti stipulino in nome proprio il contratto di abbonamento e figurino esclusivamente col proprio nome sull'elenco degli abbonati;

*b*) studi professionali, anche se esercitl nella abitazione;

*c*) amministrazioni private;

*d*) cliniche private;

*e*) alberghi, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di 2ª categoria dalle competenti autorità; pensioni dichiarate di 1ª categoria dalle competenti autorità;

*f*) confederazioni, federazioni, associazioni, sindacati, unioni sindacali;

*g*) associazioni sportive; circoli di trattenimento e simili;

*h*) apparecchi di portineria;

*i*) servizi pubblici di cui all'art. 2195 del Codice civile, gestiti dalle regioni, dalle provincie o dai comuni anche mediante aziende autonome, e che non rientrino nell'eccezione prevista per la classificazione in 5ª categoria;

*l*) tutti coloro non compresi nelle altre categorie.

3ª *categoria*:

*a*) alberghi, caffè, ristoranti e trattorie non dichiarati di 1ª e 2ª categoria dalle competenti autorità; pensioni non dichiarate di 1ª categoria dalle competenti autorità; locande;

*b*) negozi e rivendite al minuto di generi alimentari o di abbigliamento esclusi i generi di lusso, con conduzione a tipo familiare;

*c*) artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria nella quale essi stessi lavorino con non più di tre dipendenti per i mestieri usuali, di cinque per i mestieri artistici;

*d*) proprietari, affittuari, che siano diretti coltivatori di fondi rustici; mezzadri;

*e*) professionisti esercenti, nei primi tre anni dell'abilitazione alla professione.

4ª *categoria*:

*a*) abitazioni di privati e di professionisti che non vi abbiano studio o gabinetto di consultazione;

*b*) enti pubblici di assistenza, eccettuate le opere pie comprese nella 5ª categoria;

*c*) parrocchie e conventi;

*d*) istituti privati di educazione e di istruzione;

*e*) società di mutuo soccorso;

*f*) tiro a segno nazionale; Unione nazionale ufficiali in congedo; Associazione nazionale combattenti; Associazione nazionale famiglie caduti; Associazione nazionale volontari di guerra; Associazione nazionale partigiani d'Italia; Associazione nazionale partigiani « Giustizia e Libertà »; associazioni d'arma e similari;

*g*) Ente nazionale assistenza lavoratori (sede centrale e direzioni provinciali);

*h*) amministrazioni, uffici ed enti che non possono essere compresi nella 5ª categoria per la limitazione in essa indicata.

5ª *categoria*:

*a*) amministrazioni statali;

*b*) uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime;

*c*) enti le cui spese gravino per intero sul bilancio dello Stato; (per le amministrazioni, uffici ed enti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) vale la limitazione di cui all'art. 13 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399);

*d*) amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime; servizi di cui all'art. 2195 del Codice civile gestiti dalle regioni, dalle provincie e dai comuni anche mediante aziende autonome, per gli apparecchi assunti in abbonamento anteriormente al 1° luglio 1925 nelle reti fino a 2000 abbonati;

*e*) istituti di istruzione governativi, provinciali e comunali;

*f*) giornali politici e sportivi quotidiani ed agenzie di notizie; loro direttori, vicedirettori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari, che esercitino come attività unica o prevalente il giornalismo;

*g*) opere pie legalmente riconosciute;

*h*) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra; Unione italiana ciechi;

*i*) alti funzionari delle amministrazioni di Stato che per ragioni di carica hanno il loro ufficio in casa.

Le Società concessionarie di zona sono inoltre tenute ad osservare le altre facilitazioni in materia, previste dalle rispettive convenzioni all'art. 47.

Le tariffe base da applicarsi nelle varie categorie delle reti appartenenti a ciascuno dei gruppi suddetti sono stabilite nella misura annua seguente:

*Reti del 1° gruppo*:

| | | |
|---|---|---|
| categoria 1ª | L. | 42.592 |
| » 2ª | » | 27.264 |
| » 3ª | » | 20.448 |
| » 4ª (singolo) | » | 15.336 |
| » 4ª (duplex) | » | 10.224 |
| » 4ª (multiplex) | » | 8.520 |
| » 5ª | » | 13.624 |

*Reti del 2° gruppo*:

| | | |
|---|---|---|
| categoria 1ª | L. | 34.072 |
| » 2ª | » | 23.848 |
| » 3ª | » | 18.744 |
| » 4ª (singolo) | » | 13.624 |
| » 4ª (duplex) | » | 8.520 |
| » 4ª (multiplex) | » | 6.816 |
| » 5ª | » | 11.928 |

*Reti del 3° gruppo*:

| | | |
|---|---|---|
| categoria 1ª | L. | 22.144 |
| » 2ª | » | 15.336 |
| » 3ª | » | 11.928 |
| » 4ª (singolo) | » | 10.224 |
| » 4ª (duplex) | » | 6.816 |
| » 5ª | » | 8.520 |

*Reti del 4° gruppo*:

| | | |
|---|---|---|
| categoria 1ª | L. | 18.744 |
| » 2ª | » | 11.928 |
| » 3ª | » | 10.224 |
| » 4ª | » | 8.520 |
| » 5ª | » | 6.816 |

I collegamenti duplex e multiplex sono ammessi dove lo consente la possibilità tecnica dell'impianto, nell'ambito di un isolato di fabbricati.

### Art. 2.

Per le reti nelle quali, ai termini dell'art. 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è stata o verrà introdotta la tariffa a contatore, le singole categorie di abbonati avranno diritto ad ottenere sulle tariffe

base di cui all'articolo precedente lo sconto del 50 % ed acquisiranno con tale pagamento il diritto ad effettuare il seguente numero di conversazioni per trimestre:

| | | |
|---|---|---|
| 1ª categoria | | n. 900 |
| 2ª » | | » 600 |
| 3ª » | | » 460 |
| 4ª » | (singolo) | » 400 |
| 4ª » | (duplex) | » 330 |
| 4ª » | (multiplex) | » 250 |
| 5ª » | *a*), *b*), *c*), *d*) | » 700 |
| 5ª » | *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) | » 400 |

Per ogni conversazione in più del numero sopra stabilito l'abbonato dovrà corrispondere L. 8,50 eccezione fatta per gli abbonati della 5ª categoria per i quali detta tariffa è ridotta del 50 %.

Allo scopo di tener conto degli errori, comunque originati ma non imputabili all'utente, il numero delle conversazioni in supero da fatturare sarà decurtato di una quantità pari al 5 % del numero delle conversazioni comprese nel canone di abbonamento.

E' in facoltà della Società concessionaria di concedere alle grandi utenze la forfetizzazione trimestrale dell'importo delle conversazioni urbane di supero, da disciplinare mediante stipulazione di appositi accordi con gli abbonati stessi.

Il concorso a fondo perduto nelle spese di impianto e trasloco si intende sempre riferito, anche per le reti a contatore, alle tariffe base di cui all'art. 1.

Art. 3.

Gli abbonati situati fuori dell'abitato dello stesso comune corrisponderanno oltre alle tariffe dovute, un supplemento di canone annuo di L. 512 per ogni 200 metri o frazione di 200 metri della loro linea di collegamento oltre il limite dell'abitato, qualunque sia la categoria in cui sono classificati.

Gli abbonati delle categorie 1ª, 2ª e 3ª compresi nel perimetro dell'abitato pagheranno un supplemento di canone annuo di L. 512. Tale supplemento non è dovuto dagli abbonati delle categorie 4ª e 5ª.

Art. 4.

Salvo quanto previsto dai successivi articoli 5 e 6, il concorso a fondo perduto per spese di impianto, per impianti nel perimetro dell'abitato è stabilito in misura pari al 75 % del canone annuo di abbonamento previsto dall'art. 1.

Per impianti situati oltre il perimetro dell'abitato è dovuta, oltre al concorso suddetto, una quota supplementare non superiore al 75 % della spesa occorrente per il tratto di linea oltre detto perimetro.

Per spese di trasloco e subentro, salvo sempre quanto previsto dai successivi articoli 5 e 6, il concorso a fondo perduto per spese di impianto è stabilito in misura pari al 50 % del canone annuo di abbonamento previsto nell'art. 1. Nel caso di trasloco, per impianti situati oltre il perimetro dell'abitato è dovuta la quota supplementare prevista al precedente comma.

Art. 5.

Ogni qualvolta nel locale o nell'abitazione che il nuovo abbonato vada ad occupare esista impianto telefonico in funzione o risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data di domanda di nuova utenza, il compenso per spese di impianto rimane fissato in L. 3838 per gli abbonati classificati nelle categorie 1ª e 2ª e in L. 1919 per quelli classificati nelle altre categorie.

Art. 6.

Ogni qual volta l'abbonato si trasferisca in abitazione o locale dove esista impianto telefonico in funzione o che risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data della domanda di trasloco, il compenso per spese del trasloco stesso rimane fissato in L. 2553 per gli abbonati classificati nelle categorie 1ª e 2ª e L. 1277 per quelli classificati nelle altre categorie.

Art. 7.

I canoni di abbonamento dovuti alle Società concessionarie per ciascun apparecchio in derivazione da apparecchi principali qualunque sia il numero complessivo, sono stabiliti nella misura di L. 3080 annue nelle reti con meno di 2000 abbonati e di L. 4092 nelle altre reti.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni indipendenti dalla rete urbana e per gli impianti supplementari ed accessori.

Art. 8.

I canoni di manutenzione e noleggi, dovuti alle Società concessionarie per gli impianti interni installati dalle società stesse, sono stabiliti nella seguente misura comprensiva di ogni prestazione, onere e spesa:

IMPIANTO INTERNO

| | SISTEMA | | |
|---|---|---|---|
| | A batteria locale | A batteria centrale | Automatico |
| | Lire | Lire | Lire |
| *a*) derivazione semplice compreso il commutatore | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| *b*) derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale e con alimentazione diretta dalla centrale urbana | — | 4.464 | 4.464 |
| *c*) impianti a centralino con alimentazione diretta dalla centrale urbana: sino a cinque apparecchi derivati, per ogni apparecchio | — | 3.584 | 4.364 |
| *d*) impianti speciali richiesti in più dall'utente: suonerie, ricevitori, commutatori, ed organi analoghi, per ciascuno | 472 | 472 | 472 |
| *e*) supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile) . . . . | 780 | 780 | 780 |

E' dovuto inoltre a titolo di compenso per l'impianto una volta tanto il 75 % dei canoni annui complessivamente dovuti per l'abbonamento, manutenzione e noleggio.

Art. 9.

Per gli impianti interni di proprietà degli utenti o presi a nolo da installatori privati, è dovuto alle Società concessionarie, oltre il canone di abbonamento, quello di manutenzione stabilito nella seguente misura:

IMPIANTO INTERNO

| | Sistema | | |
|---|---|---|---|
| | A batteria locale | A batteria centrale | Automatico |
| | Lire | Lire | Lire |
| a) derivazione semplice | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
| b) impianti a centralino con alimentazione indipendente: | | | |
| 1) per ogni apparecchio derivato avente la possibilità di inserzione diretta sull'urbana | 2.808 | 3.080 | 3.216 |
| 2) per ogni apparecchio derivato, abilitato o non abilitato a parlare sull'urbana | 1.016 | 1.928 | 2.808 |
| c) impianti intercomunicanti a tasti e leve: | | | |
| 1) per ogni apparecchio abilitato a parlare sull'urbana | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| 2) per ogni apparecchio non abilitato | 1.524 | 1.524 | 1.524 |
| d) impianti speciali richiesti in più dall'utente: suonerie ricevitori, commutatori ed organi analoghi, per ciascuno | 272 | 272 | 272 |
| e) supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile) | 272 | 272 | 272 |

Per gli utenti che abbiano uno o più impianti di loro proprietà con altre 100 derivazioni ciascuno, di cui almeno 50 abilitate al servizio urbano e di tale importanza da richiedere la sorveglianza continua, le Società concessionarie possono consentire che essi provvedano per tali impianti alla manutenzione a loro cura e spese con personale alle proprie dipendenze.

Qualora sorgano controversie al riguardo è ammesso il ricorso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale decide insindacabilmente.

Nel caso previsto dal secondo comma è dovuta alle Società concessionarie in aggiunta al canone di abbonamento, la somma di L. 272 per ogni derivazione abilitata, a titolo di rimborso della spesa per la sorveglianza tecnica.

Tale somma non potrà oltrepassare, in nessun caso, per ogni impianto, il limite massimo di L. 40.560 annue.

Art. 10.

Il canone per ogni derivazione interna a spina è stabilito, per qualunque gruppo di rete telefonica, nella misura di L. 1284 annue.

Art. 11.

*Derivazioni esterne.* — Le derivazioni esterne in via normale non sono ammesse. Nelle reti policentriche o con sottocentrali, le derivazioni esterne potranno essere concesse soltanto entro i limiti della zona di competenza della centrale o sottocentrale alla quale è collegato l'apparecchio principale.

Il canone per l'apparecchio derivato sarà uguale alla metà di quello per l'apparecchio principale più L. 512 per ogni 200 metri o frazione di 200 metri oltre i primi 100 metri della linea in derivazione, a meno che detta derivazione non richieda l'occupazione di due coppie in cavo nel quale caso la tariffa sarà uguale a quella dell'apparecchio principale.

Qualora l'apparecchio in derivazione debba, per il suo uso, essere classificato in categoria superiore a quella dell'apparecchio principale, il canone complessivo dovuto dall'utente per i due apparecchi si comporrà del canone della categoria superiore e della metà o dell'intero canone della categoria inferiore a seconda che si adoperino una o due coppie in cavo.

*Derivazioni da portineria.* — Sono ammesse derivazioni da apparecchi di portineria nel numero massimo di quattro e per soli usi privati.

Il canone per ogni derivazione è uguale alla metà di quello stabilito per la categoria 4ª.

Il compenso per spesa d'impianto è uguale al canone stesso determinato per la derivazione.

Art. 12.

Le tariffe stabilite dal presente decreto assorbono gli aumenti applicati in virtù del decreto Ministeriale 20 giugno 1928 dalle Società « Stipel », « Telve » e « Teti » per diritti di automatizzazione per le reti delle rispettive zone, nonchè quelli già concordati per le reti in corso di trasformazione.

Art. 13.

La tariffa annua prevista dall'art. 145 del regolamento, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, per l'esecuzione dei titoli 1°, 2° e 3° del libro 2°, del Codice postale e delle telecomunicazioni per i collegamenti diretti a centralini interurbani nelle località prive di rete urbana, è stabilita nella misura di L. 9464.

Art. 14.

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 78 per ogni singola commissione che importi un numero di parole non superiore a 20.

Art. 15.

La sopratassa dovuta a favore del concessionario telefonico, ai sensi dell'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, per la trasmissione dei telegrammi per telefono è stabilita nella misura di L. 18 per ogni telegramma fino a 10 parole e di L. 9 per ogni serie successiva di 10 parole o frazione.

Art. 16.

In tutto il territorio del comune di Roma si applicano le tariffe stabilite per le reti del primo gruppo.

Le conversazioni effettuate nell'ambito del territorio stesso sono soggette al trattamento tariffario urbano.

Le conversazioni telefoniche scambiate fra i centri di Massa e Carrara sono considerate come conversazioni urbane agli effetti tariffari.

Art. 17.

Le disposizioni del presente decreto si applicheranno dal 1° febbraio 1953.

Nelle reti a contatore per le eventuali conversazioni di supero risultanti alla fine del primo trimestre 1953, le Società concessionarie procederanno all'applicazione della nuova tariffa soltanto per il numero delle conversazioni che ecceda il terzo delle conversazioni stesse.

Dalla stessa data del 1° febbraio 1953 sono abrogate le disposizioni del decreto Ministeriale 28 agosto 1948 nonchè ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle previste dal presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1953

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPATARO

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

*Il Ministro per l'industria e commercio*
CAMPILLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1953*
*Registro n. 3 Ufficio riscontro poste, foglio n. 68.* — MANDARINO

(455)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1953.

**Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo tra i dipendenti del Consiglio di Stato, con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla Cooperativa di consumo tra i dipendenti del Consiglio di Stato, con sede in Roma, dalle quali risulta che le attività sociali non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a termini dell'art. 19 lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 5 gennaio 1953, n. 101485, del Prefetto di Roma;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa di consumo tra i dipendenti del Consiglio di Stato, con sede in Roma, costituita con atto 6 novembre 1944 del notaio Domenico Sciamanda, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il signor dott. Marco Pedrolli, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1953

*Il Ministro*: RUBINACCI

(388)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concessioni di exequatur**

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mario Paparo, Console onorario del Perù a Vibo Valentia.

(414)

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Michele Rosolia, Console onorario di Nicaragua a Catania.

(415)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Rinnovo e riduzione di superficie di zona venatoria di ripopolamento e cattura**

La zona di ripopolamento e cattura di Rieti e Cittaducale (Rieti), della estensione di ettari 2875, di cui al decreto Ministeriale 7 agosto 1950, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1955, limitatamente ai fondi siti nei comuni di Rieti e Cittaducale (Rieti), della superficie di ha. 1400 circa, delimitati dai seguenti confini:

da fonte Cottorella, strada pedemontana della Valle del Turano fino ad incontrare il fosso di Ripa San Lorenzo; detto fosso fino all'incontro della strada Rieti-Sala nella località Valletta di Santa Caterina; Valletta Santa Caterina, strada suddetta verso Rieti fino ad incontrare la strada campestre per Pesciolato; fosso di Casa Fosca sul confine della proprietà Lalli fino a Casa Penta; Casa Penta, strada del Salto fino al ponte del canale del fiume omonimo sul punto di confluenza del Velino con il canale del fiume suddetto; riva sinistra del fiume Velino fino al punto d'incontro della strada campestre Camparelli; detta strada fino alla strada statale Salaria; strada statale Salaria fino al bivio della strada comunale per Madonna del Passo; detta strada indi fosso che confluisce con il torrente Renaro in località Puzzaro; fosso Renaro fino al ponte sulla Salaria in prossimità di Villa Reatina; da Villa Reatina strada Salaria fino ad incontrare la strada Cicolana; detta strada fino alla strada comunale per Borgo Sant'Antonio; strada per Borgo Sant'Antonio fino al bivio della carrozzabile per Sala; detta carrozzabile fino al primo tornante; da qui linea ideale per il convento di Sant'Antonio al Monte, indi sulla strada comunale per fonte Cottarella.

(391)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Accreditamento di notai**

Si comunica che, con decreto Ministeriale 11 ottobre 1952, il dott. Aldo Valentini fu Gustavo, notaio residente ed esercente in Lecce, è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Lecce.

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(443)

Si comunica che, con decreto Ministeriale dell'11 ottobre 1952, il dott. Filippo Andronico fu Giovanni, notaio residente ed esercente in Milano, è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(444)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V.

## Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1952

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1952 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro i seguenti dati:

### MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

| | Dal 1° luglio al 31 dicembre 1952 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Incassi (in milioni di lire) | | Pagamenti (in milioni di lire) | |
| FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1952 | | 44.054 | | |
| *Gestione di bilancio* | | | | |
| Entrate e spese di bilancio effettive – competenza | 719 690 | | 648.283 | |
| – residui | 113.361 | | 222.076 | |
| Totale | | 833.051 | | 870.359 |
| In conto movimento di capitali – competenza | 84.694 | | 60.130 | |
| – residui | 4.329 | | 23.701 | |
| Totale | | 89.023 | | 83.831 |
| *Gestione di Tesoreria* | | | | |
| In conto debiti di Tesoreria: | | | | |
| Debito fluttuante | 781.216 | | 712.271 | |
| Conti correnti | 2.017 765 | | 2.031.402 | |
| Incassi da regolare | 639 319 | | 609.976 | |
| Altre gestioni | 1.228.064 | | 1.066.817 | |
| Totale | | 4.666.364 | | 4.420.466 |
| In conto crediti di Tesoreria: | | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | 237 | | 244 | |
| Pagamenti da regolare | 33.176 | | 76.424 | |
| Altri crediti | 1.477.439 | | 1.664.530 | |
| Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione. | 732 | | 557 | |
| Totale | | 1.511.584 | | 1 741 755 |
| Totale generale incassi e pagamenti | | 7.144.076 | | 7 116.411 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1952 | | — | | 27.665 |
| Totale a pareggio | | 7.144.076 | | 7.144.076 |

### SITUAZIONE DEL TESORO

| | Al 31 dicembre 1952 (in milioni di lire) | | |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa | | 27.665 | |
| *Crediti di Tesoreria* | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | 105 | | |
| Pagamenti da regolare | 114.637 | | |
| Altri crediti | 367.201 | | |
| Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione | 364 | | |
| Totale crediti | | 482.307 | |
| In complesso | | | 509.972 |
| *Debiti di Tesoreria* | | | |
| Debito fluttuante | 2.281.549 | | |
| Conti correnti | 355.733 | | |
| Incassi da regolare | 67 662 | | |
| Altre gestioni | 279.148 | | |
| Totale debiti | | | 2.984.092 |
| Situazione del Tesoro (passività) | | | 2.474.120 |

Circolazione di Stato al 31 dicembre 1952:
- Metallica L. 2.276 —
- Cartacea » 29.651 —
- L. 31.927 —

*L'ispettore generale:* SANFILIPPO

*Il direttore generale del Tesoro:* BOLAFFI

(454)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

**CAMBI VALUTARI (Esportazione)**

**Cambi di chiusura del 28 gennaio 1953**

| | | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|---|
| Borsa di | Bologna | 624,90 | 643 — |
| » | Firenze | 624,90 | 642,50 |
| » | Genova | 624,92 | 643 — |
| » | Milano | 624,93 | 644 — |
| » | Napoli | 624,93 | 642 — |
| » | Palermo | 624,90 | 643,25 |
| » | Roma | 624,91 | 644 — |
| » | Torino | 624,94 | 640 — |
| » | Trieste | 624,90 | — |
| » | Venezia | 624,90 | 643 — |

**Media dei titoli del 28 gennaio 1953**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 66,425 |
| Id. 3,50 % 1902 | 61,60 |
| Id. 3 % lordo | 79,30 |
| Id. 5 % 1935 | 95,325 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 79,65 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 69,90 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 92,55 |
| Id. 5 % 1936 | 93,05 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,25 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 97,25 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 97,20 |

*L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

Cambi del 28 gennaio 1953

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,92 |
| 1 dollaro canadese | » | 644 — |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | | |
|---|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. | 1749,78 |

**Cambi di compensazione**
**(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1.785 | » franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » franco svizzero |

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Scioglimento della Società cooperativa genovese di lavoratori del commercio « Labor », con sede in Genova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 gennaio 1953, la Società cooperativa genovese di lavoratori del commercio « Labor », con sede in Genova, costituita con atto in data 11 dicembre 1945 del notaio Giovanni Porcile di Genova, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(344)

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

## Conferma dei presidenti della Cassa comunale di credito agrario di Sora (Frosinone) e della Cassa comunale di credito agrario di Veroli (Frosinone).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-leggi 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del predetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1. Il sig. Annoni Vincenzo fu Nicola è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sora (Frosinone).

2. Il sig. Miovilovich Wladimiro fu Vittorio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Veroli (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1952

*Il direttore generale*: FORMENTINI

(333)

## Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cinto e Cornoleda, società cooperativa in nome collettivo con sede in Cinto Euganeo (Padova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 3 ottobre 1946, col quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « SS. Maria e Nazario » di Cinto e Cornoleda, frazione del comune di Cinto Euganeo (Padova), con conseguente messa dell'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su ricordato regio decreto-legge n. 375 e l'avv. Mario Cicogna venne nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Silvio Zanardi di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cinto e Cornoleda, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Cinto Euganeo (Padova) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avv. Mario Cicogna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1953

*Il Governatore*: MENICHELLA

(392)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Rettifica del nominativo di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 novembre 1952, numero 20438.2/12850, con il quale su designazione dell'Ordine provinciale dei medici è stato nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce il dott. Luigi Palmarini, specialista in ostetricia;

Visto il marconigramma in data 24 novembre 1952, con il quale il Prefetto di Lecce precisa che il nome del dott. Palmarini è Osvaldo e non Luigi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Decreta:

Il decreto Commissariale 14 novembre 1952, n. 20438.2/12850, è rettificato nel senso che la nomina a componente della Commissione suindicata si riferisce al dott. Osvaldo Palmarini e non Luigi Palmarini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 gennaio 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(380)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Cremona**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Cremona in data 18 aprile 1952, n. 8859, col quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Cremona;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Cremona è costituita come appresso:

*Presidente*:
Rigucci dott. Gioacchino, vice prefetto.

*Componenti*:
De Chigi prof. Melchiorre, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Padova;
Beltrametti prof. Luigi, docente in patologia medica;
Bazzicalupo dott. Leopoldo, medico provinciale di Piacenza;
Ragazzi prof. Carlo Alberto, ufficiale sanitario.

*Segretario*:
Giucastro dott. Sebastiano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 gennaio 1953

*L'Alto Commissario*: MIGLIORI

(298)

## MINISTERO DEL TESORO

**Graduatoria del concorso a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A), indetto con decreto Ministeriale 14 luglio 1951.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1923, n. 185, con il quale venne approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1951, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 250, con il quale venne indetto un concorso per esami a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Regioneria generale dello Stato (gruppo *A*);

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo successivo, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 67, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo dello stesso anno, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 380, con il quale venne sostituito un membro della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre successivo, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 384, con il quale venne aggregato alla Commissione esaminatrice un membro per l'esame delle lingue estere;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*), indetto col citato decreto Ministeriale 14 luglio 1951:

| COGNOME E NOME | Media voto prove scritte | Voto prova orale | Votazione complessiva |
|---|---|---|---|
| 1. Paolini Angelo | 8,833 | 9,25 | 18,083 |
| 2. Filippini Francesco | 8,833 | 8,75 | 17,583 |
| 3. Valli Gualtiero | 8,333 | 8,75 | 17,083 |
| 4. Naso Manlio | 8,833 | 7,75 | 16,583 |
| 5. Conti Eugenio | 8,166 | 8,35 | 16,516 |
| 6. Intreccialagli Antonio | 8,666 | 7,80 | 16,466 |
| 7. Mastrolilli Vittorio | 8,666 | 7,75 | 16,416 |
| 8. Romani Valter | 8,000 | 8,25 | 16,250 |
| 9. Quaratino Giovanni | 7,833 | 8,35 | 16,183 |
| 10. Stanca Cesario | 8,833 | 7,30 | 16,133 |
| 11. Cavalcoli Ugo | 8,833 | 7,25 | 16,083 |
| 12. Palomba Bartolomeo | 8,083 | 7,85 | 15,933 |
| 13. Abbondanza Vito | 8,583 | 7,30 | 15,883 |
| 14. Nuzzaci Umberto | 7,750 | 8,10 | 15,850 |
| 15. Cioffi Gennaro | 8,000 | 7,80 | 15,800 |
| 16. Stante Mario | 8,500 | 7,25 | 15,750 |
| 17. Malena Vitantonio | 7,833 | 7,75 | 15,583 |
| 18. Pomilia Pietro, combattente | 8,666 | 6,75 | 15,416 |
| 19. Tropea Vincenzo | 7,666 | 7,75 | 15,416 |
| 20. Pensabene Ignazio | 8,083 | 7,25 | 15,333 |
| 21. Maugeri Salvatore | 8,000 | 7,30 | 15,300 |
| 22. Carlino Gioachino | 8,000 | 7,25 | 15,250 |

| COGNOME E NOME | Media voto prove scritte | Voto prova orale | Votazione complessiva |
|---|---|---|---|
| 23. Bianco Salvatore | 7,833 | 7,35 | 15,183 |
| 24. Leonata Salvatore | 7,833 | 7,30 | 15,133 |
| 25. Fasano Leonardo, nato il 27 luglio 1922 | 8,833 | 6,25 | 15,083 |
| 26. Feliziani Marcello, nato il 5 gennaio 1924 | 8,333 | 6,75 | 15,083 |
| 27. Sofia Vito Vincenzo | 7,666 | 7,40 | 15,066 |
| 28. Merciaro Francesco | 8,166 | 6,85 | 15,016 |
| 29. Cascella Mariano | 8,166 | 6,80 | 14,966 |
| 30. Squillino Rolando | 8,666 | 6,25 | 14,916 |
| 31. Maggio Franchino | 8,000 | 6,75 | 14,750 |
| 32. Palumbo Antonio | 7,916 | 6,75 | 14,666 |
| 33. Murtas Ottavio, combattente | 7,833 | 6,75 | 14,583 |
| 34. Tonelli Francesco Saverio, nato il 12 agosto 1918 | 8,333 | 6,25 | 14,583 |
| 35. Oliveri Francesco Saverio, nato il 20 novembre 1923 | 7,833 | 6,75 | 14,583 |
| 36. Capozzi Guido, nato il 5 giugno 1925 | 8,333 | 6,25 | 14,583 |
| 37. Donati Benito | 8,000 | 6,50 | 14,500 |
| 38. Schowick Luigi | 7,166 | 7,30 | 14.466 |
| 39. Antonelli Enzo, combattente | 8,166 | 6,25 | 14,416 |
| 40. Lalicata Pietro, nato il 12 settembre 1915 | 7,666 | 6,75 | 14,416 |
| 41. Stampa Augusta in Celletti, nata il 3 settembre 1927 | 7.666 | 6,75 | 14,416 |
| 42. Ciarcià Domenico, combattente | 8,000 | 6,25 | 14,250 |
| 43. Sinisi Antonia in Di Tanno, nata il 21 luglio 1920 | 7,500 | 6,75 | 14,250 |
| 44. Rizzuto Francesco Paolo, nato il 22 giugno 1923 | 7,500 | 6,75 | 14,250 |
| 45. Scapellato Pietro, nato il 22 luglio 1923 | 7,000 | 7,25 | 14,250 |
| 46. Moltisanti Emanuele, nato il [illegible] gennaio [illegible] | 7,500 | 6,75 | 14,250 |
| 47. Di Iorio Giacomo, nato il 15 giugno 1928 | 7,000 | 7,25 | 14,250 |
| 48. Schiaretti Giovanni, combattente | 7.916 | 6,25 | 14,166 |
| 49. Bianchi Felice | 7,916 | 6,25 | 14 166 |
| 50. Brunetti Ugo, coniugato | 7,333 | 6,75 | 14,083 |
| 51. Biancini Sergio, nato il 20 luglio 1922 | 7,833 | 6,25 | 14,083 |
| 52. Pasquarella Giuseppe, nato il 5 marzo 1923 | 7,833 | 6,25 | 14,083 |
| 53. Draicchio Giuseppe | 7,250 | 6,75 | 14,000 |
| 54. Bartolini Armando | 7,666 | 6,25 | 13,916 |
| 55. Puleo Fortunato, combattente, coniugato | 7,000 | 6,85 | 13,850 |
| 56. Pansino Mario, combattente | 7,000 | 6,85 | 13,850 |
| 57. Palermo Fortunato | 7,000 | 6,85 | 13,850 |
| 58. Attardi Vincenzo, combattente, croce di guerra | 7,500 | 6,30 | 13,800 |
| 59. Pappacoda Francesco, combattente | 7,500 | 6,30 | 13,800 |
| 60. Lanzano Raffaele | 7,500 | 6,30 | 13,800 |
| 61. Urciuoli Carlo | 7,533 | 6,25 | 13,783 |
| 62. Santonocito Maurizio | 7,500 | 6,25 | 13,750 |
| 63. Militello Emilio | 7,166 | 6,55 | 13,716 |
| 64. Di Tanno Vito | 7,416 | 6,25 | 13,666 |
| 65. Panza Vittoria | 7,333 | 6,30 | 13,633 |
| 66. Monti Loris | 7,333 | 6,25 | 13,583 |
| 67. Onorato Mario | 7,250 | 6,25 | 13,500 |
| 68. Peca Giorgio | 7,166 | 6,25 | 13,416 |
| 69. Toscano Pietro, combattente | 7,000 | 6,25 | 13,250 |
| 70. Nicolosi Santo, nato il 2 gennaio 1923 | 7,000 | 6,25 | 13,250 |
| 71. Mascarucci Domenico, nato il 28 luglio 1924 | 7,000 | 6,25 | 13,250 |
| 72. Romagnoli Franco | 7,200 | 6,00 | 13,200 |
| 73. Aniello Mario | 7,183 | 6,00 | 13,183 |
| 74. Spina Michele | 7,166 | 6,00 | 13,166 |
| 75. Cirillo Giuseppe | 7,100 | 6,00 | 13,100 |
| 76. Petrarca Marcello | 7,083 | 6,00 | 13,083 |
| 77. Luzi Alessandro | 7,050 | 6,00 | 13,050 |
| 78. Pensabene Maria Rosa | 7,000 | 6,00 | 13,000 |

Art. 2.

I candidati suindicati sono dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1952

*Il Ministro*: PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1953*
*Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 86*

(438)

## PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

**Graduatoria del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Reggio Calabria**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto prefettizio n. 6778 dell'8 marzo 1951, con il quale venne bandito pubblico concorso per il conferimento di alcune farmacie in provincia di Reggio Calabria;

Visti i decreti prefettizi n. 8875 del 26 giugno 1951 e n. 18911 del 22 ottobre 1951, con i quali venne, rispettivamente, esclusa dal concorso la sede farmaceutica di Calanna e sospeso il concorso per la prima sede farmaceutica di Gioiosa Ionica;

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento del servizio farmaceutico 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

*Sede unica di Africo*

1. Scerra Nazareno . . . punti 30,750
2. Mazzone Olga . . . . . » 30,000

*Sede unica di Agnana*

1. Vasta Giovanna . . . punti 30,688
2. Mazzone Olga (nata il 2 dicembre 1925) » 30,000
3. Mazzotta Lorenzo (nato il 28 febbraio 1927) . . . » 30,000

*Sede 2ª di Brancaleone*

1. Crupi Francesca Palma . . punti 43,938
2. Hyeraci Orazio . . » 41,750
3. Ferri Maria . . » 38,375
4. Licitri Giovanni » 34,000
5. Sammaruga Aurelio . . . » 32,063
6. Vasta Giovanna . . » 30,688
7. Mazzone Olga . . . . » 30,000

*Sede unica di Bova*

1. Crupi Francesca Palma . . . punti 43,938
2. Licitri Giovanni » 34,000
3. Crisafulli Rosa . . » 32,750
4. Scerra Nazareno . . » 30,750
5. Barbaro Giovanni » 30,688
6. Violi Rocco (nato il 6 giugno 1925) » 30,000
7. Mazzone Olga (nata il 2 dicembre 1925) » 30,000

*Sede 2ª di Bruzzano Zeffirio*

1. Mazzone Olga . . . . . . punti 30,000

*Sede unica di Candidoni*

1. Crupi Francesca Palma . . . punti 43,938
2. Mazzone Olga . . . . . » 30,000

*Sede unica di Careri*

1. Mallamo Vincenzo punti 50,938
2. Crupi Francesca Palma . . » 43,938
3. Anelli Addolorata . . . . . » 33,438

4. Sammaruga Aurelio punti 32,063
5. Scerra Nazareno » 30,750
6. Mazzone Olga » 30,000

*Sede unica di Feroleto*

1. Sammaruga Aurelio punti 32,063
2. Mazzone Olga (nata il 2 dicembre 1925) » 30,000
3. Vita Maria (nata il 28 agosto 1927) » 30,000

*Sede unica di Galatro*

1. Spotorno Giovanni punti 54,000
2. Alessio Salvatore » 53,188
3. Crupi Francesca Palma » 43,938
4. Traclò Tancredi » 41,750
5. Amendolea Alfredo » 38,750
6. Capomolla Antonio » 37,750
7. Manglavitè Rosario » 35,063
8. Licitri Giovanni » 34,000
9. Scerra Nazareno » 30,750
10. Mantovani Giuseppe (mutilato guerra) » 30,000
11. Mazzone Olga (nata il 2 dicembre 1925) » 30,000
12. Valensise Pasquale » 29,500

*Sede unica di Laganadi*

1. Crupi Francesca Palma punti 43,938
2. Anelli Addolorata » 33,438
3. Puri Silvana (coniugata, 1 figlio) » 30,000
4. Mazzone Olga (nata il 2 dicembre 1925) » 30,000
5. Simonetta Melina (nata il 21 febbraio 1926 » 30,000

*Sede 2ª di Marina Gioiosa Ionica*

1. Spotorno Giovanni punti 54,000
2. Alessio Salvatore » 53,188
3. Romano Adolfo » 52,375
4. Mallamo Vincenzo » 50,938
5. Iurato Giovanna » 49,813
6. Ruso Carmelo Italo » 44,188
7. Crupi Francesca Palma » 43,938
8. Mamone Ferdinando » 42,500
9. Traclò Tancredi (coniugato, 6 figli) » 41,750
10. Hyeraci Orazio (coniugato, 1 figlio) » 41,750
11. Colacresi Giovanni » 40,250
12. Vigilante Domenico » 40,000
13. Lojacono Diego (ufficiale complemento) » 38,750
14. Camerieri Alfredo (coniugato, 1 figlio) » 38,750
15. Ferri Maria » 38,375
16. Manglavite Rosario » 35,063
17. Licitri Giovanni » 34,000
18. Anelli Addolorata (nata il 26 aprile 1915) » 33,438
19. Ioculano Alfonso (nato il 24 maggio 1918) » 33,438
20. Sammaruga Aurelio (combattente) » 32,063
21. Sesti Francesco (nato il 20 novembre 1924) » 32,063
22. Musicò Giuseppina (nata il 1° marzo 1927) » 32,063
23. Scerra Nazareno » 30,750
24. Mantovani Giuseppe (mutilato guerra) » 30,000
25. Simonetta Melina (nata il 21 febbraio 1926) » 30,000
26. Valensise Pasquale » 29,500
27. Leone Nicola » 28,938

*Sede unica di Melicucco*

1. Crupi Francesca Palma punti 43,938
2. Hyeraci Orazio » 41,750
3. Licitri Giovanni » 34,000
4. Ioculano Alfonso » 33,438
5. Sammaruga Aurelio (combattente) » 32,063
6. Musicò Giuseppina (nata il 1° marzo 1927) » 32,063
7. Scerra Nazareno » 30,750
8. Alessio Raffaele » 30,688
9. Mazzone Olga (nata il 2 dicembre 1925) » 30,000
10. Mazzotta Lorenzo (nato il 28 febbraio 1927) » 30,000

*Sede unica di Monasterace*

1. Ruso Carmelo Italo punti 44,188
2. Crupi Francesca Palma » 43,938
3. Sammaruga Aurelio » 32,063
4. Vasta Giovanna » 30,688
5. Guarnieri Bianca » 30,300
6. Mantovani Giuseppe (mutilato guerra) » 30,000
7. Mazzone Olga (nata il 2 dicembre 1925) » 30,000

*Sede 1ª di Palizzi*

1. Crupi Francesca Palma punti 43,938
2. Licitri Giovanni » 34,000
3. Crisafulli Rosa » 32,750
4. Sammaruga Aurelio » 32,063
5. Scerra Nazareno » 30,750
6. Barbaro Giovanni » 30,688
7. Violi Rocco (nato il 6 giugno 1925) » 30,000
8. Mazzone Olga (nata il 2 dicembre 1925) » 30,000
9. Simonetta Melina (nata il 21 febbraio 1926) » 30,000

*Sede 4ª di Palmi*

1. Spotorno Giovanni punti 54,000
2. Alessio Salvatore » 53,188
3. Morabito Francesco » 53,000
4. Romano Adolfo » 52,375
5. Borgese Vincenzo » 51,213
6. Mallamo Vincenzo » 50,938
7. Iurato Giovanna » 49,813
8. Labruto Gaetano » 46,875
9. Crupi Francesca Palma » 43,938
10. Gioffrè Antonino » 43,688
11. Traclò Tancredi (coniugato, 6 figli) » 41,750
12. Hyeraci Orazio (coniugato, 1 figlio) » 41,750
13. Colacresi Giovanni » 40,250
14. Morabito Antonio (orfano di guerra) » 40,000
15. Vigilante Domenico (2 camp. di guerra) » 40,000
16. Loyacono Diego (ufficiale complemento) » 38,750
17. Camerieri Alfredo (coniugato, 1 figlio) » 38,750
18. Ferri Maria » 38,375
19. Capomolla Antonio » 37,750
20. Manglavite Rosario » 35,063
21. Licitri Giovanni » 34,000
22. Anelli Addolorata (nata il 26 aprile 1915) » 33,438
23. Ioculano Alfonso (nato il 24 maggio 1918) » 33,438
24. Crisafulli Rosa » 32,750
25. Sammaruga Aurelio (combattente) » 32,063
26. Sesti Francesco (nato il 20 novembre 1924) » 32,063
27. Musicò Giuseppina (nata il 1° marzo 1927) » 32,063
28. Valensise Pasquale » 29,500
29. Leone Nicola » 28,938

*Sede unica di Riace*

1. Crupi Francesca Palma punti 43,938
2. Hyeraci Orazio » 41,750
3. Sammaruga Aurelio » 32,063
4. Scerra Nazareno » 30,750
5. Vasta Giovanna » 30,688
6. Mantovani Giuseppe (mutilato di guerra) » 30,000
7. Mazzone Olga (nata il 2 dicembre 1915) » 30,000

*Sede unica di Roccaforte del Greco*

1. Scerra Nazareno punti 30,750
2. Mantovani Giuseppe (mutilato di guerra) » 30,000
3. Violi Rocco (nato il 6 giugno 1925) » 30,000
4. Mazzone Olga (nata il 2 dicembre 1925) » 30,000

*Sede unica di Roghudi*

1. Mazzone Olga (nata il 2 dicembre 1925) punti 30,000
2. Mazzotta Lorenzo (nato il 28 febbraio 1927) » 30,000

*Sede 1ª di Rosarno*

1. Spotorno Giovanni punti 54,000
2. Alessio Salvatore » 53,188
3. Morabito Francesco » 53,000
4. Romano Adolfo » 52,375
5. Borgese Vincenzo » 51,213
6. Borgese Pasquale » 50,250
7. Iurato Giovanna » 49,813
8. Mittica Giuseppe » 48,950
9. Labruto Gaetano » 46,875
10. Crupi Francesca Palma » 43,938
11. Traclò Tancredi (coniugato, 6 figli) » 41,750
12. Hyeraci Orazio (coniugato, 1 figlio) » 41,750
13. Morabito Antonio (orfano di guerra) » 40,000
14. Vigilante Domenico (2 camp. di guerra) » 40,000
15. Lojacono Diego (ufficiale complemento) » 38,750
16. Camerieri Alfredo (coniugato, 1 figlio) » 38,750
17. Ferri Maria » 38,375

18. Capomolla Antonio punti 37,750
19. Fiandaca Maria Teresa » 35,875
20. Manglavite Rosario » 35,063
21. Licitri Giovanni » 34,000
22. Anelli Addolorata (nata il 26 aprile 1915) » 33,438
23. Ioculano Alfonso (nato il 24 maggio 1918) » 33,438
24. Crisafulli Rosa » 32,750
25. Musicò Giuseppina » 32,063
26. Mantovani Giuseppe » 30,000
27. Valensise Pasquale » 29,500
28. Leone Nicola » 28,938

*Sede unica di Sant'Alessio*

1. Crupi Francesca Palma punti 43,938
2. Crisafulli Rosa » 32,750
3. Sesti Francesco » 32,063
4. Alessio Raffaele » 30,688
5. Mazzone Olga » 30,000

*Sede unica di Santa Cristina*

1. Capomolla Antonio punti 37,750
2. Ioculano Alfonso » 33,438
3. Sammaruga Aurelio (combattente) » 32,063
4. Musicò Giuseppina (nata il 1° marzo 1927) » 32,063
5. Scerra Nazareno » 30,750
6. Alessio Raffaele » 30,688
7. Mazzone Olga (nata il 2 dicembre 1925) » 30,000
8. Mazzotta Lorenzo (nato il 28 febbraio 1927) » 30,000

*Sede unica di San Giovanni di Gerace*

1. Crupi Francesca Palma punti 43,938
2. Hyeraci Orazio » 41,750
3. Sesti Francesco » 32,063
4. Vasta Giovanna » 30,688
5. Mantovani Giuseppe (mutilato di guerra) » 30,000
6. Mazzone Olga (nata il 2 dicembre 1925) » 30,000

*Sede unica di Sant'Ilario dello Ionio*

1. Alessio Salvatore punti 53,188
2. Crupi Francesca Palma » 43,938
3. Licitri Giovanni » 34,000
4. Sammaruga Aurelio » 32,063
5. Scerra Nazareno » 30,750
6. Vasta Giovanna punti 30,000
7. Mantovani Giuseppe (mutilato di guerra) » 30,000
8. Mazzone Olga (nata il 2 dicembre 1925) » 30,000

*Sede unica di San Roberto*

1. Crupi Francesca Palma punti 43,938
2. Manglavite Rosario » 35,063
3. Anelli Addolorata » 33,438
4. Sammaruga Aurelio » 32,063
5. Scerra Nazareno » 30,750
6. Puri Silvana (coniugata, 1 figlio) » 30,000
7. Mazzone Olga (nata il 2 dicembre 1925) » 30,000
8. Simonetta Melina (nata il 21 febbraio 1926) » 30,000

*Sede unica di Scido*

1. Alessio Salvatore punti 53,188
2. Ioculano Alfonso » 33,438
3. Musicò Giuseppina » 32,063
4. Scerra Nazareno » 30,750
5. Alessio Raffaele » 30,688
6. Mantovani Giuseppe (mutilato di guerra) » 30,000
7. Mazzone Olga (nata il 2 dicembre 1925) » 30,000

*Sede unica di Serrata*

1. Crupi Francesca Palma punti 43,938
2. Morabito Antonio » 40,000
3. Mantovani Giuseppe (mutilato di guerra) » 30,000
4. Mazzone Olga (nata il 2 dicembre 1925) » 30,000
5. Mazzotta Lorenzo (nato il 28 febbraio 1927) » 30,000

*Sede unica di Staiti*

1. Mantovani Giuseppe (mutitato di guerra) punti 30,000
2. Mazzone Olga (nata il 2 dicembre 1925) » 30,000

*Sede unica di Terranova Sappo Minullo*

1. Scerra Nazareno punti 30,750
2. Alessio Raffaele » 30,688
3. Mazzone Olga » 30,000
4. Valensise Pasquale » 29,500

Reggio Calabria, 27 dicembre 1952

*Il prefetto*: MOCCIA

(280)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.